

## Procedura di riassegnazione del nome a dominio

### WWWLINEAR.IT

Ricorrente:COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A.  
Rappresentata dall'Avv. PAOLO DI MELLA

Resistente:NANO PUBLISHING Ltd.

Collegio (unipersonale):Dr.ssa CINZIA BECCARIA

### Svolgimento della procedura

Con ricorso presso Camera Arbitrale di Milano perfezionatosi il giorno 8 gennaio 2015, COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.P.A., con sede legale in Via Larga, 8 40138 Bologna, rappresentata dall'avv. Paolo Di Mella, ha introdotto una procedura ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" vers. 2.1 (d'ora in poi Regolamento Dispute), chiedendo il trasferimento in suo favore del nome a dominio WWWLINEAR.IT, assegnato a NANO PUBLISHING Ltd. 147 Station Rd.E46AG North Chingford Londra (GB).

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, la Camera Arbitrale di Milano ha effettuato i dovuti controlli dai quali risulta che:

- a)** il dominio WWWLINEAR.IT è stato assegnato a NANO PUBLISHING Ltd. il 5 settembre 2008;
- b)** il nome a dominio è stato sottoposto a opposizione e la stessa è stata registrata sul whois del Registro nel quale risulta il valore *challenged*;
- c)** digitato l'indirizzo WWW.WWWLINEAR.IT (08/01/2015) è stata visualizzata una pagina web contenente una serie di link che citano alcune case automobilistiche, ed automobili in generale, (es. "Promozioni Alfa Romeo", "Auto a GPL", ecc.). Sulla colonna di destra compare la scritta "Domain for sale". A pie di pagina la dicitura "questo dominio è in vendita clicca qui per acquistarlo".

Il 13 gennaio, successivamente alla conferma dei dati del Registrante da parte del Registro, la Segreteria provvedeva ad inviare tramite raccomandata il reclamo e la documentazione allegata all'indirizzo postale di NANO PUBLISHING, informando della possibilità di replicare entro 25 giorni dal ricevimento del plico e anticipando il solo reclamo tramite posta elettronica.

Poiché al 13/03/2015 la Segreteria non aveva ancora ricevuto notizia dell'esito dell'inoltro del plico, decideva di procedere ad una seconda spedizione con corriere.

Il 24 marzo la Segreteria informava le parti tramite posta elettronica che il plico risultava essere stato recapitato il 18 marzo 2015 e fissava il termine per la presentazione di eventuali repliche al 24 aprile 2015.

Il termine suddetto è decorso e alcuna comunicazione è pervenuta alla Segreteria da parte di NANO PUBLISHING.

In data 27 aprile 2015 la Segreteria provvedeva a incaricare la Dr.ssa Beccaria della decisione relativa alla procedura e quest'ultima accettava l'incarico in data 28 aprile 2015.

Dell'accettazione dell'incarico veniva data comunicazione alle parti il giorno stesso, informando che il termine per la decisione, salvo il verificarsi di casi eccezionali, veniva fissato in data 19 maggio 2015.

### **Allegazioni della Ricorrente**

La Ricorrente è una compagnia di assicurazione denominata Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (in breve Linear Assicurazioni), facente parte di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. che afferma e documenta di essere attiva sin dal 1996 nel mercato online di polizze assicurative per l'auto, la casa e la famiglia attraverso il sito Internet [www.linear.it](http://www.linear.it).

La Ricorrente dimostra di essere titolare di diritti sul segno distintivo LINEAR sin dal 1995, anno della data di costituzione ed iscrizione della relativa denominazione sociale -di cui rappresenta la componente distintiva e caratterizzante- presso la C.C.I.A.A. di Bologna. Inoltre Linear Assicurazioni basa il proprio reclamo sul marchio italiano LINEAR Reg. 1612548 depositato sin dal 6 marzo 1996 nella classe merceologica 36 e sul nome a dominio [linear.it](http://linear.it) registrato il 31 maggio 1996. Quanto sopra è stato dimostrato attraverso idonea documentazione allegata al ricorso.

In breve, sui motivi del ricorso, la Ricorrente rileva che:

- il nome a dominio registrato dalla Resistente è identico o comunque idoneo a creare confusione con i propri diritti di privativa sulla dicitura 'LINEAR'. Il fatto che la Resistente abbia anteposto le lettere 'www' non appare idoneo a connotare e differenziare il nome a dominio oggetto del reclamo
- la Resistente non è titolare di alcun diritto sul marchio LINEAR né è stata in alcun modo autorizzata ad utilizzarlo; inoltre non è conosciuta con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, né risulta aver usato -o essersi preparata ad usare- in buona fede il dominio per offrire al pubblico beni o servizi

⌚ la Resistente ha registrato, ha utilizzato e utilizza il dominio contestato in mala fede in quanto:

1) considerata la notorietà di cui godeva il segno distintivo LINEAR della Ricorrente già all'epoca della registrazione del nome a dominio contestato, la Resistente non poteva ignorarne l'esistenza.

2) il fatto di avere registrato un dominio identico a LINEAR preceduto dalle lettere 'www' rappresenta un tipico caso di *typosquatting*, ossia la pratica di registrare nomi a dominio il più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne in parte il traffico sfruttando gli errori che spesso vengono commessi nel digitare gli indirizzi web nel browser (in questo caso, attraendo gli utenti di Internet che digitino per errore il nome a dominio della Ricorrente, dimenticando il punto dopo le prime tre 'w');

3) il dominio in contestazione era collegato ad una parking page contenente vari link sponsorizzati attinenti al settore assicurativo cioè afferenti attività identiche a quelle della Ricorrente, con l'obiettivo di trarne un indebito vantaggio commerciale.

4) il dominio contestato contiene segnalazioni relative all'offerta in vendita del dominio

Alla luce delle argomentazioni su esposte, la Ricorrente chiede il trasferimento a proprio favore del nome a dominio contestato.

### **Posizione della Resistente**

La Resistente non ha risposto al ricorso della Ricorrente. La Resistente non ha pertanto sottoposto alcun argomento a propria difesa e non ha contestato e/o rigettato quanto dichiarato dalla Ricorrente. Il Collegio pertanto procederà ad una decisione sulla base della sola documentazione agli atti.

### **Motivi della decisione**

#### **a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio**

L'articolo 3.6, del Regolamento prevede che il trasferimento di un nome a dominio al Ricorrente può essere disposto qualora sia provata l'identità del segno o la sua confondibilità con *"...un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome..."*.

La Ricorrente ha ampiamente dato dimostrazione di essere titolare di diritti esclusivi sul segno distintivo LINEAR e di come quest'ultimo godesse di ampia ed indiscussa notorietà già in epoca precedente alla registrazione del dominio contestato.

Raffrontando il nome a dominio WWWLINEAR.IT con il segno distintivo

LINEAR è evidente come essi appaiono indubbiamente confondibili: il primo si differenzia solo per la presenza delle tre 'w' (acronimo di World Wide Web e come tale idoneo a fornire qualsivoglia caratterizzazione) che precedono la dicitura 'LINEAR', identica al segno distintivo con cui la Ricorrente è conosciuta e sul quale ha dimostrato avere diritto.

Questo genere di registrazione di domini rientra nel fenomeno del “*Typosquatting*” cioè in quella pratica illecita che si basa sulla registrazione di nomi che differiscono da marchi e/o segni distintivi altrui per degli errori di battitura /digitazione (appunto “typos” in inglese).

Tuttavia, tale differenziazione dal segno distintivo anteriore della Ricorrente non appare affatto sufficiente ad evitare la confondibilità ed appare dunque sussistere la prima condizione per l'accoglimento del Reclamo.

#### **b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.**

Una volta che la Ricorrente abbia provato il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al Registrante dimostrare la concorrente esistenza di un proprio diritto o titolo al suddetto nome.

A tale proposito l'art. 3.6 lettera b) del Regolamento prevede che “*il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente a usare il nome a dominio o un nome a esso corrispondente per offerta al pubblico di beni o servizi, oppure 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato*”.

Il Resistente, non essendosi costituito, non ha controdedotto alcunché al Reclamo né ha fornito alcuna prova documentale o argomentazione tesa a dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo all'utilizzazione del nome a dominio contestato, né è stato possibile dedurre elementi utili in tal senso dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente o da ricerche effettuate d'ufficio dal Collegio attraverso Internet. Inoltre, la circostanza che il Resistente non abbia neppure replicato al ricorso, sembra indicare l'assenza di un legittimo interesse al dominio in questione.

In riferimento poi alle circostanze di cui ai punti 1) e 3), sulla base di quanto provato dalla Ricorrente e di quanto è tuttora possibile constatare digitando l'indirizzo [www.wwwlinear.it](http://www.wwwlinear.it), la pagina web associata al nome a dominio contestato non dimostra l'esistenza di alcun uso legittimo o in buona fede dello stesso: si tratta infatti di una "parking page" dove sono presenti link sponsorizzati che rimandano a società che offrono servizi identici o comunque in concorrenza con quelli della Resistente.

Il Collegio non può dunque che ritenere sussistente anche il secondo requisito previsto dal Regolamento Dispute per la riassegnazione del nome a dominio contestato.

**c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.**

In riferimento alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, risultano rilevate e dimostrate numerose circostanze che il Regolamento considera chiaramente indicative della malafede del Resistente.

In primis, appare dimostrato che la Ricorrente non solo possiede diritti esclusivi sul segno distintivo LINEAR assai risalenti ma che quest'ultimo aveva raggiunto una certa notorietà già in epoca precedente rispetto alla registrazione del nome a dominio da parte della Resistente. Pertanto, appare poco verosimile ritenere che la Resistente al momento della registrazione non ne fosse consapevole. La conoscenza dell'esistenza dei diritti della Ricorrente sul segno distintivo LINEAR al momento della Registrazione del nome a dominio disputato è un inequivocabile indice di malafede nella registrazione degli stessi.

Peraltro, la circostanza che la Resistente ben conoscesse l'attività svolta dalla Ricorrente con il proprio marchio LINEAR, riceve una chiara conferma dalla circostanza che la home page del relativo sito Internet contiene link sponsorizzati verso società attive proprio nel ramo assicurativo.

Pertanto, da tale uso del dominio da parte del Resistente, che nei quasi sette anni trascorsi dalla data in cui ha registrato il dominio non lo ha mai utilizzato per avviare ed iniziare un'attività riconducibile alla propria società, si desume l'intento di trarre un indebito vantaggio dalla sfruttamento della indubbia notorietà del segno LINEAR sul quale non ha dimostrato di detenere alcun diritto. Utilizzando un nome a dominio confondibile con LINEAR, il Resistente cerca di attrarre verso il proprio sito utenti Internet che, nonostante ricerchino la Ricorrente compiono un comune errore di digitazione (cioè omettono di inserire il punto dopo www), ottenendo con ciò un illecito vantaggio economico.

A vanificare ogni dubbio circa il fatto che l'utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente non viene fatto in buona fede vi è inoltre la circostanza che sulla home page del sito del Resistente, oltre ai link sponsorizzati, sono presenti più indicazioni che evidenziano che il nome a dominio è in vendita.

Quanto sin qui esposto, è sufficiente per ritenere accertata anche la sussistenza del requisito previsto dall'art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

**P.Q.M.**

In accoglimento del reclamo della Ricorrente il Collegio dispone dunque la riassegnazione del nome a dominio wwwlinear.it alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 12 maggio 2015

Dott. ssa Cinzia Beccaria